



Consistenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Milano

Via G. Aurispa, 7
20122 Milano
Tel. 0258308188
Fax 0258310605
E-mail cpo.milano@consistentidellavoro.it
Internet www.consistentidellavoro.mi.it

A TUTTI GLI ISCRITTI

LL. II.

Milano, 24 febbraio 2017

Prot. n° 0000941/2017 PdN/eb/A

OGGETTO: *come evitare di incorrere in esercizio abusivismo della professione.*

Cari Colleghi,

come sapete, dalla fine dello scorso anno 2015, il Consiglio dell'Ordine di Milano ha messo in atto una serie di iniziative per contrastare il fenomeno del dilagante abusivismo professionale.

A seguito delle verifiche effettuate su larga scala, soprattutto sulle attività svolte dai Centri di Elaborazione Dati, stanno emergendo alcune situazioni anomale che ci inducono a ribadire, con la presente lettera, alcuni principi fondamentali per il corretto svolgimento dell'attività professionale.

- L'attività del Consulente del lavoro può essere svolta legittimamente soltanto dal singolo professionista, eventualmente anche nell'ambito di uno Studio associato o di una STP.
- I CED possono occuparsi solamente delle attività di mera elaborazione (calcolo e stampa) senza attendere a nessun altro adempimento, nemmeno riguardante assunzioni, cessazioni, denunce, comunicazioni agli Enti e Istituti o adempimenti vari che sottendano ad una valutazione professionale.
- Tra l'altro, la mera attività di elaborazione e calcolo svolta dai CED necessita dell'assistenza e della direzione di un professionista di cui alla L. 12/79. Tale professionista, inoltre, deve materialmente assistere e vigilare sull'attività del CED e non figurare quale mero "prestanome" di copertura delle attività in questione. Tale attività, infine, non può essere oggetto di attività di lavoro dipendente ma deve essere fatturata come prestazione professionale.
- Anche le associazioni di categoria possono dare assistenza in ambito di amministrazione del personale unicamente ai loro iscritti e sotto la direzione di un professionista di cui alla L. 12/79; inoltre, l'assistenza deve essere diretta e non esercitata attraverso convenzioni con soggetti societari terzi.
- In ogni caso, è vietato l'esercizio di attività professionali in forma societaria diversa dalla STP (società tra professionisti) o dallo Studio Associato. A ciò consegue che qualsiasi attività di competenza della riserva professionale non possa essere né organizzata, né fatturata, né anche solo pubblicizzata sotto la forma di società di persone o di capitali, anche se costituite da professionisti o loro familiari. In particolare, poi, l'eventuale fatturazione da parte di un soggetto improprio, oltre a costituire abusivismo professionale, sottrae contribuzione alla nostra cassa professionale che reca ingenti danni soprattutto alla prestazione pensionistica del Consulente del lavoro.

Tutti i Colleghi sono pertanto invitati a considerare attentamente le norme suddette ed eventualmente a conformarsi adeguatamente e tempestivamente ai principi legali e deontologici sopra espressi, onde evitare di incorrere in segnalazioni che possono comportare conseguenza sia sotto il profilo sanzionatorio che di rilevanza penale.

La Commissione Deontologia e Abusivismo del nostro Consiglio provinciale è a disposizione di chiunque voglia chiarimenti in merito ed alla stessa possono essere segnalate le situazioni di irregolarità riscontrate che rappresentano un elemento fortemente distorsivo di una leale concorrenza.

Vi ringrazio infinitamente e vi saluto con la cordialità di sempre.



IL PRESIDENTE
(Potito di Nunzio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Potito di Nunzio". The signature is fluid and cursive, written over the printed name.